



## Formazione classi PRIME In caso di allievi con disabilità, non possono avere più di 20 alunni. ECCO LA NORMA

**LA NORMA:** l'articolo 5, comma 2, DPR 81/09 stabilisce che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado con alunni con disabilità **non possano superare di norma il numero di 20 alunni.**

**L'INTERPRETAZIONE ERRATA E QUELLA CORRETTA:** le parole "di norma" vengono spesso intese da molte scuole come un'indicazione puramente generica, senza alcun valore normativo vincolante. Al contrario quelle stesse parole hanno **un valore vincolante** perché l'eccezione che può ammettersi è già prevista dall'articolo 4 di quello stesso DPR, che consente, in caso di eccesso di iscrizioni, di aumentare «del 10 per cento» il tetto di 20 alunni, **portandolo quindi a 22.**

**LE CONDIZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE:** l'art. 5, comma 2 precisa che affinché gli alunni siano 20 è necessario che **"sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili e purchè il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola"**.

**Nel caso della sordità,** poiché la maggioranza del tempo scuola è trascorso in classe per svolgere il programma di tutti e che tanta più confusione, rumore o sovrapposizioni di voci ci saranno e tanto più i nostri figli avranno difficoltà nell'integrazione, **siamo nella condizione per richiedere un progetto** che dimostri la necessità di essere in classi con massimo 20 alunni.

**FAMIGLIE, CHE FARE?** chi ha figli che andranno in una classe I°, deve **chiedere** (maggio/giugno) **che la psicopedagoga** (o insegnante con funzione strumentale alla disabilità) insieme alle insegnati di classe e con la **collaborazione del Centro di riabilitazione e/o la logopedista**, elabori un progetto didattico per l'anno sc. 2011/12 in cui emerga questa necessità.

**LA NORMA EQUIVOCA:** a rafforzare l'erronea convinzione di alcuni Presidi circa la possibilità di formare classi più numerose, è intervenuta una **Sentenza del Consiglio di Stato** (n. 7648 del 28.10.10) che, applicando le **norme antincendio** nelle scuole, stabilisce: «L'art. 5 dell'allegato 1 al d.m. 216.08.92 non individua il numero massimo di alunni per classe, ma si limita ad individuare il parametro 26 persone/aula per determinare il "massimo affollamento" ipotizzabile sui piani al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d'esodo per la messa in sicurezza del personale. Ne discende che, i dirigenti scolastici, nel collocare le classi all'interno dell'edificio, dovranno tener conto dell'affollamento complessivo che si determina in ogni piano, con riferimento al massimo affollamento ipotizzabile (26 persone per aula), con la conseguenza che, qualora le persone presenti siano superiori alle 26 unità, il Dirigente avrà cura di collocare sullo stesso piano classi meno numerose per assicurare la media di 26 persone per classe».

**LA CORRETTA INTERPRETAZIONE:** l'avv. Salvatore Nocera specifica che "la normativa citata nella Sentenza riguarda la **sicurezza nelle scuole**, mentre l'art. 5, comma 2, DPR 81/09 riguarda **i profili didattici**, in quanto per la sicurezza - nel medesimo DPR - sono previste norme sul numero di alunni nelle classi, non frequentate da alunni con disabilità. Pertanto un Preside **non potrà avere una classe sovraffollata frequentata da alunni con disabilità**, anche se nello stesso piano ve ne fosse un'altra con minor numero di alunni. Al contrario sarà il rispetto del numero massimo di alunni **nelle classi frequentate da alunni con disabilità** a determinare un eventuale aumento del numero di alunni nelle altre. Ciò perché la presenza di alunni con disabilità richiede una **maggiore attenzione didattica** da parte degli insegnanti curricolari, che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollate".